



**REGOLAMENTO PER LA  
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING DI  
SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.p.A.**

Luglio 2023

<b>1.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>MODALITÀ DI SEGNALAZIONE E ATTIVITÀ D’INDAGINE.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1.</b>	<b>I SOGGETTI SEGNALANTI .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2.</b>	<b>OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>3.3.</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....</b>	<b>8</b>
<b>3.4.</b>	<b>I CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>3.5.</b>	<b>AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE NON POSSONO ESSERE SEGNALATE .....</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE .....</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE.....</b>	<b>12</b>

## 1. PREMESSA

### L'obiettivo del sistema di segnalazione delle violazioni

La Società, in ottemperanza alle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (L. 179/2017), aveva adottato un sistema per la segnalazione delle violazioni (di seguito anche “*whistleblowing*”), definendo le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, sia commissivi che omissivi, che costituiscano ovvero potenzialmente costituiscano una violazione nonché induzione a violazione di leggi, regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico nonché nel Codice di Condotta Fornitori, principi di controllo interno, policy e norme aziendali.

Attraverso lo strumento del whistleblowing è garantita tutela a chi segnala non conformità, in buona fede, con l’obiettivo di prevenire la realizzazione di irregolarità all’interno dell’organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli stakeholders e il pubblico, in generale, in un’attività di contrasto all’illecito attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di whistleblowing che prevedono, in particolare:

- l’obbligo di attivare **canali di segnalazione** che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la necessità di affidare la gestione del **canale interno** di segnalazione a **una persona** o a un **ufficio interno autonomo dedicato** e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato;
- specifiche **modalità di esecuzione delle segnalazioni**:
  - **in forma scritta**, anche con modalità informatiche;
  - **in forma orale**, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale; oppure su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- specifici obblighi con riferimento alle **modalità di gestione della segnalazione**:
  - dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  - inviare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  - mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, anche ai fini della richiesta, se necessario, di informazioni aggiuntive e/o integrazioni rispetto al contenuto della segnalazione effettuata, e
  - inviare al segnalante riscontro in merito alla chiusura della segnalazione entro tre mesi dalla data di invio dell’avviso di ricevimento della stessa;
- l’obbligo di fornire a tutti gli interessati **informazioni chiare** sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Tali informazioni devono essere esposte e rese

facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro prestano la propria attività a favore della Società;

- l'attivazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un **canale esterno** per la segnalazione di violazioni. È possibile segnalare all'ANAC, **esclusivamente per le violazioni di disposizioni dell'Unione europea**, solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
  - non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
  - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 24/2023, è stato attribuito all'A.N.A.C il potere/dovere di adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.<sup>1</sup> Le segnalazioni possono essere presentate al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;

- la possibilità di **divulgazione pubblica**. Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, **esclusivamente per la violazione di disposizioni dell'Unione europea**, quando:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- la possibilità di **denuncia all'Autorità giurisdizionale**. L'utilizzo del canale interno o esterno per la segnalazione non pregiudica la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie competenti;
  - la disciplina sanzionatoria, della cui applicazione è responsabile la stessa ANAC, la quale può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    - da 10.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:
      - mancata istituzione di canali di segnalazione;
      - mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;

---

<sup>1</sup> Tali Linee Guida sono state adottate e pubblicate da ANA con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

- non conformità delle procedure adottate rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023;
- mancata esecuzione delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- commissione di atti ritorsivi;
- per aver ostacolato o tentato di ostacolare una segnalazione;
- per violazione degli obblighi di riservatezza;
- da 500 a 2.500 euro nel caso in cui il Segnalante abbia effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave, a meno che non sia condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia.

## 2. PRINCIPI GENERALI

In ottemperanza alla normativa vigente, la Società ha adottato una serie di principi generali volti a guidare e disciplinare le modalità di svolgimento delle indagini relative a possibili casi di violazione. In particolare, sono stati previsti i seguenti principi:

- **tolleranza zero:** la Società non tollera alcun comportamento illecito in violazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico nonché del Codice di Condotta Fornitori. La Società vuole garantire la diffusione di una cultura aziendale in cui i segnalanti possano sentirsi a proprio agio nell'effettuare segnalazioni di eventuali Illeciti, senza timore di incorrere in alcuna forma diretta o indiretta di azione ritorsiva dovuta ad una segnalazione; pertanto, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono da considerarsi nulli;
- **chiarimento completo:** qualsiasi attività potenzialmente fraudolenta o potenzialmente in contrasto con la normativa aziendale deve essere, tempestivamente e accuratamente, oggetto di approfondimento e investigazione nonché immediatamente interrotta;
- **rispetto delle disposizioni legali e regolamentari:** le leggi nazionali e le disposizioni regolamentari devono essere rispettate;
- **tutela del segnalante:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice di Etico e il Codice di Condotta Fornitori della Società, nonché il presente regolamento, incoraggiano esplicitamente e proteggono tutto il personale che, riferendo in merito ad attività potenzialmente fraudolente ovvero alle circostanze sospette in buona fede e fornendo indizi ovvero prove di eventuali attività fraudolente o circostanze sospette, non deve temere conseguenze negative. E' altresì previsto e formalizzato che la tutela rivolta alle persone segnalanti si applichi anche qualora la segnalazione avvenga quando il **rapporto giuridico non è ancora iniziato**, durante il **periodo di prova** o **successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico**. Le tutele a favore del segnalante si estendono anche alle seguenti figure:
  - facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
  - persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
  - colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
  - enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

- **tutela del segnalato:** non sono ammesse segnalazioni di carattere puramente discriminatorio nei confronti del segnalato, incluse notizie di natura calunniosa ovvero poste in essere in mala fede unicamente con la finalità di arrecare un danno al soggetto segnalato;
- **tutela della riservatezza:** le informazioni devono essere trattate da tutte le parti coinvolte con la massima riservatezza, garantendo la stessa sia nei confronti del segnalante che del segnalato. La Società ha attivato propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tali informazioni/documentazione devono rimanere riservate in ogni momento, e possono essere rese note esclusivamente:
  - ai soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni, nonché ai soggetti coinvolti nella gestione degli eventuali procedimenti disciplinari correlati alle segnalazioni ricevute;
  - ad eventuali ulteriori soggetti, interni o esterni alla Società, esclusivamente per le finalità di gestione della segnalazione, qualora sia stato preventivamente ottenuto il consenso da parte della persona interessata;
  - ai soggetti autorizzati per legge ad accedere a tali informazioni riservate.
- al fine di incentivare l'uso dei sistemi segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, la Società **illustra, all'interno del presente documento nonché mediante campagne di formazione** (verso i propri dipendenti) **e informazione** (verso l'esterno ad esempio mediante pubblicazione all'interno del sito istituzionale della Società) in maniera chiara, precisa e completa, il procedimento di segnalazione adottato, garantendo la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

### 3. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE E ATTIVITÀ D'INDAGINE

#### 3.1. I soggetti segnalanti

Tutti i Destinatari del presente documento hanno il dovere di comunicare, mediante i canali di segnalazione adottati da Spreafico, ogni eventuale sospetto di frode, di irregolarità e di commissione dei reati tramite apposita segnalazione (c.d. "Whistleblowing").

Ai soggetti di cui sopra non è richiesto di accertare se sussiste il caso di violazione, ma sono tenuti ad effettuare una segnalazione tempestiva della stessa, anche se solo ne esista il sospetto. È pertanto richiesto di astenersi dall'intraprendere indagini personali o incaricare i propri collaboratori di svolgere approfondimenti preliminari.

In linea con le normative vigenti e le *best practice* i soggetti segnalanti sono da individuare nei soggetti apicali o subordinati e nelle terze parti che siano testimoni di condotte illecite o irregolari, ovvero:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).
  - Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti relativi a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Sono altresì oggetto di segnalazione le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto non conformi al Codice Etico, alle Policy e alle Procedure adottati dalla Società.

Tali violazioni devono essere idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società.

Non sono invece meritevoli di segnalazione, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le informazioni che devono essere trasmesse all'interno della segnalazione sono principalmente:

- ✓ le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima (*infra*);
- ✓ la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- ✓ la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- ✓ il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- ✓ idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;

- ✓ ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.
- La segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante è considerata anonima. La segnalazione anonima è **consentita sebbene non raccomandata**, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono **equiparate alle segnalazioni "ordinarie"**.

Si ricorda che è sempre garantita la riservatezza dei dati del segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

### 3.2. Il Responsabile della gestione della segnalazione interna

Nell'ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l'integrità della Società e tutelare il Segnalante, il Responsabile della gestione delle Segnalazioni è il Comitato Segnalazioni.

I Componenti del Comitato Segnalazioni sono dotati di specifica formazione e garantiscono il requisito dell'autonomia (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

### 3.3. I canali interni di segnalazione

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire secondo i **canali** di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

#### ➤ MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA SCRITTA

La Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Non è consentito l'accesso alla piattaforma al personale non autorizzato.

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo dal sito web della Società (all'interno della sezione Etica&Compliance 231):

**wb.spreafico.net**

#### ➤ MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI - FORMA ORALE

È prevista altresì la possibilità di poter segnalare:

**mediante un incontro diretto, su richiesta del Segnalante.**



- Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate

Lo strumento di Whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato quindi:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Eventuali segnalazioni infondate saranno oggetto di sanzioni.

Rimane impregiudicata la **responsabilità**, anche disciplinare, del **segnalante** nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

#### 4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE

Il Comitato Segnalazioni ha il compito di:

- assicurare il corretto svolgimento del processo di gestione delle segnalazioni nonché del monitoraggio continuativo delle stesse;
- avviare le attività di investigazione a seguito della ricezione di segnalazioni;
- riferire al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività correlate alla gestione delle segnalazioni ricevute;
- garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e a tutelare l'identità dei segnalanti agendo in modo da garantirli contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni;
- garantire una tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza in merito a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del citato Decreto.

Nello specifico, a seguito della ricezione di una segnalazione, attraverso i canali preposti (la piattaforma), il Comitato Segnalazioni invierà un avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante **entro 7 giorni** a decorrere dalla ricezione della segnalazione al fine di:

- confermare l'avvenuta ricezione della segnalazione;
- avvisare il segnalante che la stessa segnalazione verrà esaminata con la massima riservatezza;
- informare il segnalante che:
  - la Società adotta una politica di tolleranza zero verso le ritorsioni;
  - è possibile segnalare eventuali ritorsioni al fine di beneficiare delle tutele previste dalla legge.

La Società ha previsto che il Comitato Segnalazioni, nell'adempimento delle proprie attività di indagine, possa richiedere incontri con le Funzioni coinvolte nella segnalazione, al fine di verificare la veridicità di quanto segnalato e avvalersi di funzioni interne e/o consulenti esterni per effettuare i necessari approfondimenti.

Il Comitato Segnalazioni analizza e valuta le segnalazioni pervenutegli e, qualora lo ritenga opportuno, convoca il segnalante per ottenere maggiori informazioni, al fine di avviare tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione stessa.

Per essere valutata come "ammissibile", una segnalazione deve essere:

- 1) effettuata dai soggetti individuati nel presente Regolamento, di cui al paragrafo 3.1;
- 2) sufficientemente **precisa, chiara e dettagliata** e comprensiva delle opportune evidenze a supporto che consentano di accertare i fatti (ad esempio: lettere, e-mail, SMS, ecc.);
- 3) basata su **prove concrete** che possono essere verificate e confermate (e non su vaghi sospetti o dicerie); e
- 4) relativa ad una delle categorie di illeciti di cui al paragrafo 3.2.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dal Comitato Segnalazioni, ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, sono trattati nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali. In particolare, il Comitato Segnalazioni:

- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute; ossia: in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, compie una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.
- In tale fase, il Comitato Segnalazioni potrà procedere all'archiviazione delle segnalazioni manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, segnalazioni dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei dati, segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, segnalazioni non rilevanti o vietate ai sensi della presente Policy.

- Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
  - Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Comitato Segnalazioni cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.
  - All'esito dell'istruttoria, il Comitato Segnalazioni fornisce un riscontro dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. In ogni caso, il Comitato Segnalazioni informa dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE

La Società assicura:

- la protezione delle informazioni relative a qualsiasi persona e che possano essere utilizzate per identificare direttamente o indirettamente tale soggetto (i "Dati Personali"); e
- la sicurezza dei dati.

La gestione dei Dati Personali è effettuata nel rispetto delle procedure adottate dalla Società con riferimento alla protezione dei dati, nonché nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea ("GDPR").

Ciò implica che:

- qualsiasi soggetto in grado di utilizzare il Sistema Whistleblowing, è informato delle modalità di trattamento dei suoi dati personali. L'informativa privacy relativa al Portale Whistleblowing disciplina i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali;
- la gestione dei dati personali è limitata all'uso strettamente necessario per le finalità di gestione delle segnalazioni e di conduzione delle indagini interne finalizzate alla verifica della fondatezza e della gravità delle stesse;
- qualsiasi soggetto terzo i cui dati personali siano trattati nell'ambito delle verifiche effettuate con riferimento ad una segnalazione deve essere informato tempestivamente delle modalità con cui è effettuato tale trattamento, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Qualora le informazioni relative ad una segnalazione debbano essere comunicate a terzi, il Comitato Segnalazioni verifica che tale comunicazione:

- sia preventivamente concordata con il segnalante se comporta la divulgazione della sua identità o di dati personali contenuti nella sua segnalazione;
- sia effettuata esclusivamente per le finalità di gestione della segnalazione;
- non comporti la divulgazione di informazioni riservate tali da consentire di identificare i soggetti segnalati prima che la segnalazione sia confermata come fondata (a meno che non sia richiesto dall'autorità giudiziaria).

I segnalanti, i soggetti segnalati e, più in generale, qualsiasi persona coinvolta in relazione a una segnalazione sono informati, ove possibile, in merito alle modalità di trattamento dei propri dati personali. Tali persone hanno il diritto di accesso, rettifica, opposizione e, ove possibile, cancellazione dei propri dati personali.

## **5. TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE**

Il Comitato Segnalazioni è tenuto a documentare, mediante gli appositi canali, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Il presente regolamento, redatto in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente ed ai valori di cui al Codice Etico nonché al Codice di Condotta Fornitori, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 adottato dalla Società.